6

RISPOSTA DEL
CARD. BELLARMINO
A DVE LIBRETTI,

Vno de' quali s'intitola

Risposta di vn Dottore di Theologia, ad una lettera scrittagli da vn Reuerendo suo amico, sopra il Breue di Censure dalla Santità di Paolo V. publicate contra i Signori Venetiani,

Et l'altro,

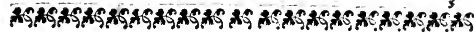
Trattato, & risolutione sopra la validità delle Scommuniche di Gio. Gersone Theologo, & Cancellier Parisino, tradotto dalla lingua Latina nella volgare con ogni fedeltà in opuscoli due.





IN VITERBO,
Appresso Girolamo Discepolo. M D C VI.

Con licenza de' Superiori.



RISPOSTA
DEL CARDINAL
BELLARMINO, AD VNA LETTERA
SENZA NOME DI AVTORE.

Sopra il Breue di Censure, dalla Santità di Paolo Quinto, publicate contro li Signori Venetiani.



VESTA nuoua licenza di stampare libretti in Venetia senza nomi di Autori, senza licenza del Superiore Ecclesiastico, senza notare il tempo, & luogo della Stampa, è vn segno manifesto, che la disubidieza va crescendo con euidente pericolo della Fede. Perche il sacro Concilio generale Tridentino non per altro ha ordinato nella Sessione 4. che non si possino stampare libri di cose sacre senza nomi di Aurore, & approuati prima dall'Ordinario, sotto pena di Scommunica, & l'approbatione si vegga nel principio del Libro, se non per chiuder la porta all'heresie, le quali per via di simili libretti sogliono introdursi nelle Citta, & Prouincie. Hora chi vede, che hoggi nel Venetiano non si stima più l'autorità del sacro Concilio nella Scommunica da esso minacciata, nè il pericolo dell'heresie, & che ogni giorno vengono fuora libretti pieni di errori, senza nome di chi li ha composti, & senza nessuna approbatione: che può giudicare altro, se non che in breue sia quella Città, senza accorgersene, per trouarsi infetta della peste dell'heresia, la quale non solo è perniciosa alle anime, alle qual toglie il fondamento della salute: ma anco è la perturbatione, & rouina delli stati. Ma già che io non posso a tanto male porgere più efficace rimedio, nô lasciarò di fare quel poco che posso, con refutare simili libretti quando mi venghino alle mani, sperando che altri più dotti di me faranno il medesimo, & doue non arriuarà vna risposta, arriuarà l'altra & con l'istesso Spirito di santa carità procuraremo l'aiuto de' nostri fratelli, pregando l'Onnipotente Dio che con occhi di misericordia risguardi quelli, che per giusto suo giudicio cominciano a mostrarsi di essere dati in senso reprobo.

Mi è venuto alle mani vn libretto di vno, che si intitola Dottore di Theologia, & risponde, ò finge di rispondere ad vn suo amico Sacerdote, dal quale era stato dimandato, se le Censure publicate dal Sommo Pontefice Paolo V. contro li Signori Venetiani fussero valide, ò inualide, & se non ostante simi-

li Censure potesse nella sua Chiesa celebrare le Messe, & ministrare i Sacramenti, come prima faceua. La risposta sua è, che le sudette censure sono inualide, & nulle: & che senza scrupulo possono i Sacerdoti in Venetia, & nel resto dello stato celebrare le Messe, & i diuini offitij, & ministrare i Sacramenti, come prima faceuano. Et per procedere Theologicamente (come egli dice) riduce tutta questa materia ad otto propositioni. Noi dunque proporremo fedelmente le sue propositioni, & a ciascheduna aggiogneremo la risposta, & lasciaremo che gl'huomini giuditiosi considerino se questo Theologo è Dottore, ò seduttore: & acciò non si possa lamentare, che habbiamo tralasciato alcuna cosa metteremo le sue parole.

Prima Propositione dell'Autore.

LA potestà che hanno i Principi secolari, anzi l'istesso Sommo Pontefice, come Principe temporale di Stati, & Prouincie che possede è loro concessa immediatamente da Dio senza alcuna eccettione. Per intelligenza, & chiarezza di questa propositione deuesi auuertire, che de iure gentium è stato introdotto il dominio, & la seruitù; il commandare del Principe, & l'vbidire del suddito in quattro modi, cioè per elettione, per heredità, per donatione, ò iure belli: in maniera, che tutti quei Principi, che in vno di questi quattro modi sono mai stati, ò sono hoggi collocati nel trono del Principato, sono giusti, e legitimi Signori. Questi dico, che hanno l'autorità da Dio di commandare, di far leggi, di essigere il tributo, di giudicare, di gastigare i suoi sudditi senza alcuna eccettione.

RISPOSTA.

QVesta prima propositione contiene due chiarissimi errori. Il primo è in quella parola immediatamente; il secondo in quella, senza eccettione. Et per dire prima del secondo che è più chiaro: se quella parola, senza eccettione, s'intenda senza eccettione di sudditi, è erronea, perche sopra de Chierici non hanno potestà i Principi secolari, essendo che sono esenti, almeno de iure humano, secondo tutti li Autori Catholici, se bene come diremo appresso, sono esenti anco de iure diuino. Se s'intende senza eccettione di potestà, è propositione heretica, perche nõ ci è potestà di Principe nissuno Christiano, che non sia sottoposta alla potestà del Vicario di Christo in qualche modo: poiche il Vicario di Christo è Pastore vniuersale, & capo di tutti li Christiani, ò Principi, ò priuati che siano. Se s'intẽda senza eccettione de negotij, & casi, è propositione similmẽte heretica, perche secõdo le Scritture sãte, & i sacri Cõcilij, i negotij spirituali nõ sono sottoposti a Laici, ma solo alli Ecclesiastici, e in questo sono cõcordi tutti i Dottori, cosi Theologi, come Canonisti. Ma veniamo alla parola immediatamẽte. Questa parola può intendersi in due modi; primo che i Principi, in quãto Superiori hãno immediatamente da Dio potestà di commandare a loro sudditi, cioè che il commandamento dell'obedienza sia immediatamente da Dio, & questo è vero, & nessuno l'ha mai negato;

negato,essendo che nõ saria Superiore,se nõ potesse commãdare,& non saria suddito se non fusse obligato ad obedire:& così commãda Dio nelle Scritture sacre,& l'insegna la ragione naturale, che ogni suddito obedisca al suo Superiore. Secondo che i Principi secolari habbiano da Dio immediatamente per sudditi questi ò quei popoli,come per essempio,il Re Christianissimo li Francesi,il Re Catholico li Spagnuoli, la Republica di Venetia i Venetiani, & per consequenza habbiano potestà sopra di tali popoli. Et questo è falso manifestamente,& l'Autore istesso di questo libretto è forzato dalle sue parole a confessarlo.Perche dechiarando la sua propositione dice, che in quattro modi s'acquistano i Principati,per elettione,per heredità, per donatione, & iure belli,cioè per ragione di giusta guerra.Et certo questi titoli nõn sono diuini, ma humani,& se mediante questi titoli l'huomo acquista dominio & potestà sopra di questi,ò di quei popoli,dunque non ha tal potestà da Dio immediatamente:ma mediante la elettione,come l'Imperatore, & il Re di Polonia, ò mediante la successione hereditaria,come li Regi di Spagna,& Francia, ò mediante la donatione,come li Principi feudatarij,ò mediante la giusta guerra, come già Gottifredo,& altri Signori acquistorno la Terra Santa. Onde chi domandasse al Re Christianissimo con che ragione possiede la Francia, non direbbe,iure diuino,ma per ragione di successione hereditaria,& chi domandasse al Doge di Venetia con che ragione ha il suo principato, non risponderebbe per ragione diuina, ma per elettione humana. Et questa è la differenza fra il Principato Ecclesiastico del Papa,& i Principati secolari, & politici: che il Papa non solo commanda a tutti li Christiani per quella ragione vniuersale ordinata da Dio, che li Superiori commandino a' sudditi: ma perche ha da Dio immediatamente tutti li Christiani per sudditi:e se bene il Papa si elegge dalli Cardinali,nodimeno non ha la potestà da Cardinali,ma da Dio, il quale disse a S.Pietro,& in lui alli successori.Pasce oues meas.Et questo si dimostra con vna euidẽtissima ragione, perche il Papa nõ può alienare dal suo Primato Apostolico nessuna Prouincia, ne Città, ne persona, ne è possibile, che sia vero Papa,& nõ sia Superiore de tutti li Christiani,& questo perche il titolo della sua potestà è diuino.Ma li Regi,& Principi secolari posson perdere i loro sudditi,ò tutti,ò parte: & possono loro stessi alienare qualche Città, ò Prouincia,& sottoporla ad vn'altro Principe, & così non hauere più potestà sopra quella Città,ò Prouincia, perche il titolo della loro potestà non è diuino,ma humano. Similmente nessuno può sminuire la potestà del sommo Põtefice,ò sia il Collegio de' Cardinali,ò il Cõcilio generale, ò l'istesso Sommo Pontefice,perche la potestà Papale, essendo immediatamente da Dio nõ è sottoposta alla volontà di creature. Il contrario vediamo ne' Principati secolari,che spesso gli viene sminuita la potestà,ò da' popoli,ò da Principi superiori,& tal volta i Principati Monarchici diuentano Republiche libere,& per il contrario le Republiche libere diuentano Principati Monarchici. Il che tutto auuie-

to auuiene, perche la potestà loro nõ è da Dio immediatamẽte, ma da gl'huo mini. Et se li Principi secolari nõ hãno potestà da Dio immediatamẽte sopra i Laici, molto meno l'hãno sopra de' Chierici, i quali sono esẽti, come diremo appresso per ragione humana, & diuina. Dunque la propositione vera sarà questa, i Principi secolari nõ hãno potestà sopra de' Laici loro sudditi da Dio immediatamente, ma mediante qualche giusto titolo humano, & sopra de' Chierici habitanti ne' loro dominij, non hãno potestà, ne diuina, ne humana.

Autore.

LA dottrina non è mia, è dell' Apostolo S. Paolo nell'epistola de' Romani nel cap. 13. anzi è dello Spirito Santo, che con la bocca di lui parlò, & con la penna di lui scrisse, le parole dell' Apostolo sono queste: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi a Deo. Questo luogo esponendo S. Gio. Chrisostomo dice: Fecit hoc Apostolus, vt ostendat Christum leges suas non ad hoc induxisse, vt politicas euertat, sed vt ad melius instituat, ostendens quod ista omnibus imperentur, & monachis, & Sacerdotibus, nõ solũ secularibus, id quod statim in initio declarat. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, etiã si Apostolus sis, etiam si Euangelista, etiam si Propheta, siue tãdem quisquis fueris. Neque tamen pietatem subuertit ista subiectio.

RISPOSTA.

L'Autorità di S. Paolo al cap. 13. della epistola alli Romani, parla della potestà in vniuersale, & insegna, che è diuina ordinatione, che il suddito obedisca al Superiore; ma non insegna, che il Principe secolare habbia le tali, ò le tali persone per suddite per ragione diuina immediatamente. Et è verissimo che ogni potestà è da Dio, ma alcuna è da Dio immediatamente, come fu quella di Moisè, & di Aron, & hoggi è quella del Papa: alcuna è da Dio mediante la successione, o elettione, o altro titolo humano. Et a quel testimonio di S. Gio. Chrisostomo sopra S. Paolo, rispondo, che quel Santo non dice, che li Sacerdoti, & Monaci sono obligati per l'autorità di S. Paolo obedire a Principi secolari: ma alli suoi Superiori, qualunque si siano. Se bene anco è vero, che li Ecclesiastici hanno da osseruare quelle leggi ciuili che nõ sono contrarie alle Ecclesiastiche, & sono necessarie per il commercio, che hanno li Ecclesiastici con i laici: perche, come scriue Papa Nicolò all'Imperatore, nel corso delle cose temporali la Chiesa si serue delle leggi Imperiali, tuttauia a questa osseruanza delle leggi de' Principi secolari, sono li Ecclesiastici obligati quanto alla direttione, non quanto alla forza, cioè, Vi rationis, non vi legis. Come per essempio, se il Principe temporale tassa il prezzo de' grani, sono obligati li Ecclesiastici a vendere, & comprare a quel prezzo tassato: non perche siano obligati a quella legge, ma perche sono obligati a vendere, & comprare secõdo il prezzo giusto: & in quel luogo la ragione detta, che quello sia il giusto prezzo, che è tassato dal Principe. Ma se per sorte qualche Ecclesia-

stico

stico non osserua quella legge, non per questo può esser chiamato in giuditio, ne punito dal Principe laico, al quale non è soggetto; ma si bene dal suo Superiore Ecclesiastico.

Autore.

LAonde nell'antica Legge, se bene i Leuiti hebbero vn sommo Sacerdote, cioè Aron, tutta volta nelle cose temporali, & nelle cause, & giuditij rimasero soggetti a Moisè loro Principe temporale, come ben proua il Couarruuias.

RISPOSTA.

MOisè era sommo Sacerdote insieme cō Aron, & era per diuina dispositione estraordinaria, maggiore dell'istesso Aron. Et se il Couarruuia dice il cōtrario, noi habbiamo a credere più alle Scritture, & a Sāti Padri, che al Couarruuia, il quale in materia della giurisdittione si è mostro sēpre troppo partiale. Nel Salmo 98. si dice apertamente: Moyses, & Aaron in Sacerdotibus eius: cioè, Moisè, & Aron erano Sacerdoti di Dio. Et nell'Essodo al cap. 40. offerisce Moisè a Dio l'incenso, che era principal officio del Sommo Pontefice. Et nel Leuitico al cap. 8. consecrò Moisè come Sommo Sacerdote il suo fratello Aron, & li figliuoli dell'istesso Aron fece Sacerdoti, & offerse il sacrificio nella loro consecratione. Onde Filone Hebreo dottissimo, nel terzo libro della vita di Moisè, nell'vltime parole dice, che Moisè fù Pontefice, Rè, & Profeta. Et S. Gregorio Nazianzeno in vna oratione fatta auanti di Gregorio Nysseno, dice che Moisè era Sacerdote de' Sacerdoti, & Principe de' Principi: & S. Agostino nella questione 23. del Leuitico, dice che ambidue, cioè Moisè, & Aron erano Sommi Sacerdoti, & il medesimo torna a dire nel trattato sopra del Salmo 98. come anco S. Gieronimo nel primo libro contra Giouiniano, & prima di tutti questi S. Dionisio Areopagita nel c. 5. della Gierarchia Ecclesiastica. Si che essendo Moisè sommo Sacerdote non è marauiglia se i Leuiti, che erano li Ecclesiastici di quel tempo, gli erano soggetti, come a proprio loro giudice, & capo.

Autore.

ET nella primitiua Chiesa non fu la distintione del foro. Percioche Giustiniano Imperatore fu il primo, il quale a petitione del Vescouo di Costantinopoli concesse a gli Ecclesiastici, che nelle cause ciuili potessero esser giudicati dal suo Prelato, ipso tamen non impedito, nel qual caso, & nelli delitti criminali lascia, che gl'Ecclesiastici siano soggetti al Principe, & alli ministri del Principe temporale, come chiaramēte si legge nella nouella Constitutione 83. di Giustiniano Imperatore.

RISPOSTA.

IO trouo tutto il contrario nella Scrittura, & ne' sacri Concilij: perche al tempo della primitiua Chiesa S. Paolo dimostra che il Vescouo haueua il suo tribunale, & giudicaua i suoi sudditi Ecclesiastici, come si vede in quelle parole

parole nel 5. cap. della prima epistola a Timotheo Vescouo di Efeso: Aduersus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus, vel tribus testibus: cioè, nō ammettere nel tuo tribunale l'accusa contra di vn Prete, se nō sia prouata con due, o tre testimonij. E nel Concilio generale Calcedonense, che fu celebrato prima che Giustiniano fusse nato, nel Cano. 9. si legge così: Si Clericus aduersus Clericum habet negotium, non relinquat Episcopū suū, & ad sæcularia iudicia non recurrat. Cioè, che li Chierici nelle loro liti non deuono ricorrere a Giudici secolari, hauendo il suo Vescouo per Giudice. Come dunque dice questo nouo Theologo, che nella primitiua Chiesa non ci era distintione di foro, & che Giustiniano fu il primo a permettere, che li Ecclesiastici fussero giudicati da suoi Prelati? Ma che diremo, che non solo il Concilio Calcedonense, ma anco l'Agathense nel Can. 32. dice: Clericus nec quemquam præsumat apud sæcularem Iudicem, Episcopo non permittente, pulsare. Et si pulsatus fuerit, non respondeat, nec proponat, nec audeat criminale negocium in iudicio sæculari proponere. Et il Concilio terzo Cartaginese, ancora più antico, & circa cento, & trenta anni prima del tēpo di Giustiniano, nel Can. 9. Item placuit, quisquis Episcoporum, Presbyterorū, Diaconorum, seu Clericorum, si derelicto Ecclesiastico iudicio, publicis iudicijs purgari voluerit, etiam si pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, & hoc in criminali actione: in ciuili verò perdat quod euicit, &c. Et il Cōcilio Mileuitano, similmente antichissimo, come il Cartaginese, nel Can. 19. dice così: Placuit, vt quicumque ab Imperatore cognitionem iudiciorum publicorum petierit, honore proprio priuetur. Ecco quanto sia falso, che prima del tempo di Giustiniano nō ci fusse distintione di foro. Ma perche Giustiniano si vsurpò grande auttorità in voler giudicar le cause de gli Ecclesiastici, però Menna Patriarca di Costantinopoli domandò all'Imperatore, che almeno lasciasse alli Vescoui la cognitione delle cause ciuili, & l'Imperatore lo concesse. Et che ciò sia vero, che Giustiniano si vsurpasse troppa autorità, si vede chiaro, perche non solo s'intromesse a far legge sopra del Clero in cose temporali, ma anco in cose spirituali, come vedrà chi vorrà leggere il titolo de sanctissimis Episcopis, & l'altro, de sacrosanctis Ecclesijs. Et molto più chiaro il Nomocanone di Fotio: & nondimeno tutti li Theologi, & Canonisti, etiamdio l'istesso Couarruuias insegnano, che il giuditio delle cose spirituali, iure diuino, tocca solo alli Vescoui, & al Sommo Pontefice, come supremo Giudice. Onde non solo prima di Giustiniano, ma anco dipoi, i sacri Concilij prohibiscono alli Ecclesiastici, che non si lascino giudicare da' Giudici secolari, come si vede nel Concilio Toletano terzo nel Can. 13. & altri Concilij. Et acciò vegga ogni vno quanto poco fondamento si possa fare in quella nouella Constitutione ottantesima terza (non ottantesima quinta mal citata dall'Autore) di Giustiniano, si consideri, che l'istesso Imperatore nell'istessa Constitutione dice, che non può il Giudice secolare punire vn'Ecclesiastico,

siastico, se prima non sia spogliato dal Vescouo della dignità Clericale. Et vsa quelle parole, prius hunc spoliari a Deo amabili Episcopo Sacerdotali dignitate, & ita sub legum fieri manu. Hora se l'Ecclesiastico non è sotto la mano delle leggi, cioè non è sottoposto alle leggi secolari, se prima non è dal Vescouo degradato, come può dal Giudice secolare esser giudicato, mentre ritiene la dignità Clericale? Et nell'istessa Constitutione dice l'istesso Imperatore, che le leggi Imperiali non si sdegnano di seguitare i sacri Canoni. Dunque hauendo i sacri Canoni ordinato, che li Ecclesiastici siano giudicati da' loro superiori Ecclesiastici come si può osseruare l'istessa Constitutione, che determina il contrario? Aggiungo per vltimo, che tanto è parsa inconueniente questa determinatione di Giustiniano, che Federico II. Imperatore reuocò la sudetta legge di Giustiniano, & tutte le altre che sono contra la libertà della Chiesa: che così leggiamo nella prima Constitutione sua: Sane infidelium quorundam, & iniustorum adeo iniquitas abundauit, vt non dubitent contra Apostolicam disciplinam, & sacros Canones statuta sua confingere contra Ecclesiasticas personas, & Ecclesiasticam libertatem. Et più al basso; item statuimus, vt nullus Ecclesiasticam personam in criminali quæstione, vel ciuili trahere ad iudicium sæculare præsumat, contra Constitutiones Imperiales, & Canonicas sanctiones. Quod si fecerit Actor a iure suo cadat, & iudicatum non teneat, & iudex sit tunc iudicandi potestate priuatus. Et molto prima di Federico l'Imperatore Basilio annullò vna legge di Niceforo Imperatore contra la libertà Ecclesiastica, dicendo che da quella legge erano venute infinite calamità alla Republica. Leggasi Balsamone sopra il Nomocanone di Fotio, doue dichiara il 1. Canone del Cõcilio primo, & secõdo Costantinopolitano, & questo basti quanto all'autorità di Giustiniano.

Autore.

NE perche Constantino Magno Imperatore essendoli presentati alcuni processi contro le persone Ecclesiastiche dicesse quelle parole: Vos a nemine iudicari potestis, quia ad Dei iuditium reseruamini, come scriue il Gratiano cap. Futuram 12. q. 1 si caua da esse, che gl'Ecclesiastici non sono soggetti al Principe secolare. Poiche fu questo vn'eccesso di quell'Imperatore di mostrarsi verso della Chiesa, & benigno, & pio: mà non già perche così nel vero sentisse. Conciosiacosa, che se quello, che disse Constantino fusse vero, ne anco gli Ecclesiastici potriano esser giudicati da' suoi Prelati, dicendo, ad Dei iudicium reseruamini, il che saria vn grauissimo errore.

RISPOSTA.

GRan lode dà questo Autore a Constantino, poiche per farlo benigno, & pio, lo fa bugiardo, dicendo, non già perche così nel vero sentisse. Ma acciò si vegga quanto degne di vn pio Imperatore siano le parole di

Constantino, traduciamo parola per parola quello che scriue Ruffino nel decimo libro dell'historia Ecclesiastica al 2. capitolo. Disse Constantino a' Vescoui. Iddio vi ha constituiti Sacerdoti, & vi ha dato potestà di giudicare noi, & però noi da voi giustamente siamo giudicati; ma voi non potete esser giudicati da huomini. Per il che aspettate fra voi il giudicio del solo Dio, & serbate le vostre contese a quello essame: perche voi ci sete dati da Dio, come Dij, & non è conueniente, che l'huomo giudichi li Dei, ma quel solo, del quale è scritto. Dio stette nella sinagoga delli Dei, &c. Doue è da notare, che si come li Principi secolari sono chiamati Dei rispetto de' popoli, come più a basso vedremo, cosi li Sacerdoti sono Dei rispetto de' laici, ancorche siano Principi, come qui dice Constantino, & da questo fondamento raccoglie benissimo questo grande Imperatore, che li Sacerdoti possono giudicare gl'Imperatori, ma gl'Imperatori non possono giudicare li Sacerdoti. Se l'Imperatore del mondo confessa di hauere i Sacerdoti per Dei, & non poterli giudicare, ma si bene esser giudicato da loro: quanto più lo doueria confessare con fatti, & con parole il Doge di Venetia? Nè da questo seguita, che li Sacerdoti non possino esser giudicati da' loro Prelati, anzi seguita il contrario, perche il Superiore sempre giudica in nome di Dio, dal quale ha la potestà, anzi Dio istesso giudica per mezo del suo Ministro. Et cosi quando il Vescouo giudica vn'Ecclesiastico inferiore, o il Papa giudica vn Vescouo, Dio è quello che giudica per il suo seruo. Cosi dunque dice Costantino, che li Vescoui, che sono Dei, rispetto de' laici, non possono esser giudicati da' laici, che sono huomini, e non Dei rispetto a' Sacerdoti. Ma che Dio solo ha da giudicare i Vescoui; il che s'intende per mezo del suo Vicario. Come anco li Principi secolari, che sono Dei rispetto de gli huomini priuati, non possono esser giudicati da gli huomini priuati, ma solamẽte da Dio per mezo del suo Vicario che è il Sacerdote, il quale per questo si chiama Dio, rispetto del Principe secolare, & cosi disse Dio a Moise, Feci te Deũ Pharaonis: ti hò fatto Dio del Re Faraone, acciò lo giudichi, & lo castighi. Et che sia vero che Constantino credeua, che il Papa potesse giudicare li Vescoui, si vidde nella causa di Ceciliano Vescouo di Cartagine, che essendo accusato da Donatisti, Constantino non hebbe ardire di giudicarlo, ma lo mandò a Papa Melciade a Roma, & se bene all vltimo anco esso Constantino giudicò l'istessa causa, lo fece per confondere i Donatisti, & con animo di Domandare perdono a' Vescoui di essersi intromesso per necessità in quella causa, come scriuono Ottato Milleuitano nel 1. lib contra Parmeniano, & S. Agostino nell'Epistola 48. & nell'Epistola 162. & molte altre.

Autore.

SOno dunque tutti gli Ecclesiastici, & i secolari de iure diuino, soggetti al Principe seculare. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit,

dita sit. Et la ragione si è, perche si come niuno è eccettuato dall'vbidienza che deue a Dio, così niuno è eccettuato dalla vbidienza, che si deue al Principe: perche come soggiogne l'Apostolo: Omnis potestas a Deo est. Laonde dal Profeta Dauid i Regi, & i Principi secolari sono chiamati Dij. Deus stetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos iudicat. Percioche come esplicò il Re Giosafat nel lib. 2. del Paralip. cap. 19. i Giudici secolari, non hominum, sed Dei iudicia exercent. Questo istesso luogo, delli Principi secolari parlando, cita Christo in San Giouanni nel cap. 10. & conferma che a loro conuenga il nome di Dei. Si illos dixit Deos, ad quos sermo Dei factus est, come dottamente nota il Card. Bellarminio al cap. 3. del libro che scriue de' laicis.

RISPOSTA.

SE si concludesse il contrario, cioè, Non sono dunque gl'Ecclesiastici, nè li secolari de iure diuino, soggetti al Principe secolare: ma li secolari de iure humano, li Ecclesiastici nullo iure, la conclusione si dedurria bene dalle cose dette di sopra: perche habbiamo dimostrato, che li Principi sono diuentati superiori di questo, & di quel popolo per titolo humano, non per titolo diuino. Et se questo non è vero mostri l'aduersario qualche luogo della Scrittura, dal qual si raccolga, che li Signori Venetiani siano padroni di Padoua, di Verona, & altre simili Città: & se si litigasse del Regno di Cipro, che titolo allegarebbono i Venetiani? forse qualche passo della Scrittura? certo che non allegarebbono altro, che titolo di donatione, & di antico possesso, & simili cose humane. Et se non possono prouare il titolo di ragione diuina sopra de' laici di Padoua, o di Cipro, quando lo mostraranno sopra de Chierici? Ma io vò più oltre, & dico, che de iure diuino, tutti li laici etiamdio li Principi sono sottoposti a' Sacerdoti, & per il medesimo ius diuino i Sacerdoti non sono sottoposti a' Principi laici: come poco auanti confessò Constantino Imperatore. Perche secōdo la Scrittura sacra, che è il ius diuino positiuo, i Sacerdoti sono pastori, & i laici, ancorche Principi sono pecore: i Sacerdoti sono Padri, & i laici sono figliuoli; & secondo il lume naturale, che è il ius diuino naturale, la pecora è soggetta al pastore, & il pastore non è soggetto alla pecora: il figliuolo è soggetto al padre, & il padre non è soggetto al figliuolo. Et bellissima è la comparatione, che fa S. Gregorio Nazianzeno nell'oratione ad populum timore perculsum, & Principem irascentem, fra la potestà Ecclesiastica, & secolare, la quale è seguitata cōmunemēte da' sacri Theologi, & è che si come nell'huomo vi è la ragione, & la carne, che insieme vnite compongono l'huomo: così nella santa Chiesa vi è la potestà Ecclesiastica, o vogliamo dire spirituale, & la potestà secolare, & tempo-

rale,& tutte due compõgono il corpo mistico della Chiesa. Et si come nell'huomo la ragione è superiore alla carne,& la carne non è superiore alla ragione,se non quãdo gli si ribella,& la ragione indrizza, & regge,& commanda alla carne,& taluolta la castiga cõ digiuni, & vigilie: ma la carne non indrizza,ne regge,ne commanda, ne punisce la ragione: così la potestà spirituale è superiore alla secolare,& però la può, & deue drizzare,& reggere,& commandarli, & punirla, quando si porta male:ma la potestà secolare non è superiore alla spirituale, ne la può drizzare,nè reggere,nè gli può commandare,nè punirla, se non di fatto per ribellione,& tirãnide,come hãno fatto taluolta li Principi Gentili,o heretici. All'autorità di S. Paolo già si è risposto di sopra, & è vero,ch'ogni potestà è da Dio,ma immediatamẽte, o mediatamẽte:& si come nessuno è eccettuato dall'obediẽza,che deue a Dio, così nessuno è eccettuato dall'obedienza che deue al Principe,quando è suddito di quel Principe,& nelle cose nelle quali gli è suddito. E' anco vero che il Principe in quanto Principe tiene il luogo di Dio, & pero se gli deue obedire come a Dio,in quelle cose che appartengono alla sua potestà, come dice S. Paolo nell'epistola alli Efesi, nell'vltimo capitolo: Serui obedite Dominis carnalibus sicut Christo.Et il Card.Bellarmino,quãdo scrisse,che li Principi secolari sono chiamati Dei nella Scrittura, lo fece per confondere li heretici Anabattisti,i quali insegnano, che nella Chiesa di Dio non ci hanno da essere Principi secolari, ne tribunali, ne giuditij,ne simili ordini politici. Et il medesimo Autore, si come ha detto,che li Principi secolari,rispetto delli sudditi loro sono Dei; così ha detto,che li Sacerdoti sono Dei rispetto de' Principi secolari; veggasi il settimo cap. del primo libro de Summo Põtifice, & altri luoghi simili:& però se l'Autore volesse imitare il Card. Bellarmino, dourebbe seruirsi della sua dottrina contro delli heretici,& nõ contra la Chiesa,cauando come ragno il veleno da quei fiori, da' quali le api cauano il mele.

Autore.

SEguita l'Apostolo, & dice: Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Ecco l'autorità,che hanno li Principi secolari di far leggi in ogni materia,et che obligbino ogni persona,cõforme a quello,che si legge ne' Prouerbij di Salomone,doue parlando Iddio,dice:Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt. Quindi è che li Christianissimi Imperatori,Giustiniano,& Theodosio nel Codice hanno fatte molte leggi appartenenti alle persone Ecclesiastiche, & alli beni, & disciplina Ecclesiastica,sotto li titoli de Episcopis,& Clericis,de sacrosanctis Ecclesijs, &c. A queste

queste leggi commanda l'Apostolo, che si vbidisca, & non si faccia resistenza; poiche quelli, che faranno vna tal resistenza, ipsi sibi damnationem acquirunt: cioè, fanno peccato mortale, nel quale se morissero fariano all'eterne fiamme dell'inferno condennati.

RISPOSTA.

MIrabile è la Logica di quest'huomo, che sà cauare conclusioni da luoghi doue non sono. Et doue disse mai l'Apostolo, che i Principi secolari possino far leggi in ogni materia, & che obblighino ogni persona? Dunque potranno i Principi secolari far legge del modo di dir la Messa, & l'Officio diuino, & obligare i laici a dir Messa, & far voto di castità, & obligare i Preti a prender moglie, & in cambio del Breuiario portar la spada, & tutti faranno obligati ad vbidire, poiche hãno auttorità di far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni persona. Et quando i Principi infedeli faceuano legge, che tutti rinegassero Christo, & sacrificassero a gl'Idoli, erano obligati li Christiani sotto pena di peccato mortale ad vbidire, perche quando S. Paolo commandaua che si vbbidisse alli Principi, tutti li Principi erano infedeli, & secondo la dottrina di questo nuouo interprete, dal commandamento di S. Paolo si caua, che li Principi secolari hãno auttorità di far leggi in ogni materia, & che oblighino ogni persona. Nõ ti accorgi quãti errori nascano dalle tue parole? & pure aggiogni, che questo è conforme a quello, che dice Salomone ne' Prouerbij, & nõ vedi che Salomone dice tutto il contrario. Perche mentre introduce la Sapienza diuina, che dice: Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt, dimostra chiaramẽte, che solo le leggi giuste vengano dalla Sapienza diuina, & le altre che tal volta fanno i Principi, in cose che a loro non toccano, o sopra di persone a loro non soggette, o altrimenti ingiuste, le fanno da se stessi, & non sono approuate da Dio. Et a quello che aggiogni, che Giustiniano, & Theodosio hanno fatto leggi appartenenti a persone Ecclesiastiche, & alli beni; & disciplina Ecclesiastica, già si è risposto che in questo hanno eccesso li termini della loro potestà, & quando dici a queste leggi comanda l'Apostolo, che si vbidisca, dici vna grandissima, & euidente falsità. Perche l'Apostolo parla in vniuersale, che i sudditi obedischino a' Superiori, & quando poco appresso adduce l'essempio de' Principi secolari, parla de' Principi, che all'hora erano infedeli, & però non si può intendere, che l'Apostolo voglia che li Christiani obedischino a tali Principi, parlando de leggi appartenenti al culto diuino, o alla disciplina della Chiesa, ma solo di leggi ciuili, & di cose temporali, alle quali leggi bisognaua, che i

Christiani obedissero, almeno per non scandalizare, & per seruare la pace, & vnione, & acciò non credessero i Gentili, che la legge Christiana fusse contraria al gouerno politico.

Autore.

IN oltre commanda l'Apostolo, che si paghi al Principe da tutti il tributo, perche chi lo paga al Principe lo paga a Dio. Cui vectigal vectigal, cui tributum tributum: sunt enim ministri Dei ad tributa. Il qual luogo esplicando l'Angelico Dottore S. Tomaso d'Aquino, maestro di tutti li Theologi, vnico Sole della Catholica scuola dice, che se li Clerici sono liberi dal tributo, ciò hanno, non come alcuno si pensa de iure diuino, ma ex priuilegio Principum, & parla de Principi secolari. Finalmente concludo con S. Paulo dell'autorità del Principe: Non enim sine causa gladium portat. Ecco l'autorità del Prencipe secolare di punire pœna sanguinis. La quale non hauendo da Dio, li Prelati Ecclesiastici, hauendo i Clerici malfattori degradato, & dechiarato inhabile del grado Clericale, non passano piu oltre. Ma acciò che siano con la morte castigati, tradunt eos brachio sæculari. Et perche alcuno non pensasse che le parole sue fussero di consiglio, & non di precetto, per stabilire il tutto afferma l'Apostolo: Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Si che siamo obligati in conscienza di vbedire al Principe secolare, in tutte quelle cose, che di sopra habbiamo detto, ammaestrati dall'Apostolo S. Paolo.

RISPOSTA.

IN queste parole bisogna prima notare, che l'Autore si finge le Scritture, o le corrompe come gli piace: perche in S. Paolo non si troua quella sentenza: Sunt enim ministri Dei ad tributa, ne anco quell'altra. Dei enim minister est ad vindictam. Et se bene di questa vltima ci sia il senso, tuttauia non è lecito citando le parole della Scrittura, che sono parole di Dio, mutarle, o alterarle, & massime quando non ci è manco il senso, come in quella, Sunt enim ministri Dei ad tributa: perche S. Paolo non dice che li Principi sono ministri di Dio per riceuere i tributi, ma per procurare la publica quiete, che cosi espongono S. Chrisostomo, & gli altri Santi quelle parole: ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum seruientes. Ne S. Tomaso, nel quale l'Autore si fonda, dice il contrario: perche dice, che il tributo è come vn salario che si dà a Principi per la fatica che fanno in gouernare i popoli, & certo è, che il salario non si dà a Dio, & però non sono i Principi ministri di Dio per riceuere i tributi, ma per gouernare i popoli. Onde quando S. Tomaso dice hoc ipsum, idest pro ipso, non significa

gnifica pro Deo, ma pro recipiendo tributo seruientes: doue si è ingannato l'Autore. Quanto poi a quello, che questo Autore allega S. Tomaso, per prouare che li Ecclesiastici sono stati liberati da pagare li tributi per priuilegio de' Principi. Questo veramente lo dice S. Tomaso,& è conforme all'historie, come diremo più a basso, ma non dice S. Tomaso quello, che l'Autore pare, che gl'impone, che non habbiano questo priuilegio anco de iure diuino, anzi tutto il contrario, perche S. Tomaso dice,che li Principi con i suoi Priuilegij hanno liberati li Ecclesiastici dal tributo,perche ciò era conforme all'equità naturale, volendo dire, che li Principi hanno in questo confermato il ius naturale, che pure è diuino. Quanto all'vltimo, che questo Autore nega, che la Chiesa habbia potestà di punire con la pena della morte, non sò doue habbia letto tal cosa, se non appresso delli heretici Valdensi, & Hussiti, Marsilio di Padoua, & altri simili, che negauano la Chiesa hauere l'vna, & l'altra spada. Vero è, che la Chiesa non adopra la spada materiale,ne punisce cō pena di morte i delinquēti,nō per che nō possa, ma perche nō gli pare cōueniente alla mansuetudine Ecclesiastica, & però rilassa simili delinquenti alla giustitia secolare. Ascolta quello che dice S. Bernardo nel 4.lib. de consideratione, scriuendo ad Eugenio Papa: Vterque ergo Ecclesiæ, & spiritualis scilicet gladius, & materialis, sed,& quidem pro Ecclesia, ille vero, & ab Ecclesia exerendus est. Ille Sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum Sacerdotis, & iussum Imperatoris: cioè l'vna, & l'altra spada spirituale, & materiale è della Chiesa, ma la spirituale l'essercita la Chiesa per mano del Sacerdote,la materiale per mano del Soldato,ma al cenno del Sacerdote, & commandamento dell'Imperatore. Et questa dottrina di S. Bernardo ha dipoi autenticata Papa Bonifacio nell'Estrauagante Vnam sanctam de Maiorit. & obedien. finisce l'Autore con dire,che S. Paolo quādo dice, che si ha da obedire a' Principi,non dà consiglio,ma precetto:ilche è vero,ma s'intende come si è detto di sopra, che si ha da obedire al Principe da quelli, che gli sono soggetti per giusto titolo, & in quelle cose alle quali s'estende la loro autorità,d'onde ne seguita,che al Principe secolare non sono obligati ad vbidire gli Ecclesiastici,perche sono esenti:ma solo i laici, & questo in cose ciuili,& che non sono contra Dio. Dal che si può vedere quanto offenda Dio hoggi la Republica di Venetia, che nō solo carcera gli Ecclesiastici,ma constringe per forza cosi gli Ecclesiastici, come i laici a non seruare l'interdetto del Sommo Pontefice, essendo questa cosa puramente spirituale, & Ecclesiastica.

Seconda

CHristo nostro Saluatore, se bene come figliuolo di Dio vguale al Padre, est Rex Regum, & Dominus Dominãtium: tuttauolta essendo vestito della nostra spoglia mortale, si auãti la sua morte, come dopò la sua santissima Resurrettione, non essercitò la potestà di Principe temporale. Non hebbe Regno temporale, come disse a Pilato: Rex es tu tu dicis, rispose Ma auuertisci, che se bene son Re, tuttauolta Regnum meum non est de hoc mundo, cioè temporale. La onde quando quei popoli che furono da lui miracolosamente satiati con cinque pani, & due pesci volsero farlo Re, aufugit ne raperent, & facerent ipsum Regem. Non volle giudicare alcuno: onde rispose a quelli che voleuano che ei sententiasse in vna loro controuersia, Quis me constituit iudicem super vos? Anzi conobbe Pilato ministro di Cesare per suo giudice. Non haberes in me potestatem, nisi tibi data esset desuper, come nota S. Tomaso nell'epistola alli Romani.

RISPOSTA.

QVesta seconda propositione non ha che fare cõ li negotij presenti, ne' quali non si tratta de' Regni temporali, ma di cose Ecclesiastiche: & solo serue a mostrare il mal animo, & gli errori dell'Autore. Dico dunque, che è vero, che Christo in quanto huomo mortale, non essercitò in questo mõdo la potestà di Principe temporale, perche venne, come esso dice, per patire, per seruire, per insegnare al mondo il dispreggio della robba, & de gl'honori, & con essempio d'humiltà, & obedienza, mostrare a' superbi, & disobedienti la via del Paradiso. Filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, & dare animã suam redemptionem pro multis. Matt. 20. Filius hominis nõ habet vbi caput suum reclinet. Lucæ 9. Discite a me, quia mitis sum, & humilis corde. Matth. 11. Scitis gratiã Domini nostri Iesu Christi, qui propter nos egenus factus est, cũ esset diues. 2. Corinth. 10. Humiliauit semetipsum factus obediens vsque ad mortem, mortem autem Crucis. Philipp. 2. Ma doueua l'Autore aggiognere che Christo etiandio in quãto huomo, poteua se hauesse voluto pigliare il dominio delle cose temporali tutte, & farsi Re, o Imperatore, come più gli fusse piaciuto, perche come dice S. Giouanni al cap. 11. Omnia dedit ei Pater in manus. Et S. Paolo nel primo capo dell'epistola a gl'hebrei, dice, Quem constituit hæredem vniuersorum. Doueua anco non dire, che Christo dopò la Resurrettione non habbia essercitato potestà di Principe temporale, senza aggiognere, che Christo dopò la Resurrettione gouerna tutto'l mondo etiandio in quanto huomo, non come Principe temporale, ma come

